


TERZO INCONTRO

LEGISLAZIONE E CYBER BULLISMO



STOP!

Il termine “cyber bullismo” è utilizzato per descrivere un fenomeno di prevaricazione, diffuso fra i giovani, specialmente in quelli di età compresa fra i 10 ed i 18 anni, nell’ambito del quale un soggetto tiene una condotta illecita nei confronti un altro soggetto, tendenzialmente più debole (per condizione fisica, sociale, psicologica, economica, ecc.), finalizzata ad offendere, spaventare, umiliare la vittima tramite i mezzi elettronici (l'*e-mail*, la messaggeria istantanea, i *blog*, i social media, ecc.), cagionandogli danni fisici e/o psicologici.

Le vittime dei bulli telematici sono, in linea di massima, adolescenti, che nella maggior parte dei casi, frequentano la stessa scuola del *cyber*-persecutore.

In tale fenomeno, ricorrono spesso alcuni elementi di seguito descritti:

A) Anonimato del bullo: generalmente, la vittima percepisce una difficoltà nel risalire al persecutore ed ha il timore di non poterlo individuare con certezza. Tale percezione non

corrisponde, generalmente, alla realtà, difatti, ogni comunicazione lascia delle tracce e l'anonimato, in conclusione, si dimostra assolutamente illusorio. La polizia postale ovvero gli organi investigativi, più in generale, hanno i mezzi per identificare il bullo e/o i bulli anche quando essi ritengono di essere anonimi. Il problema, però, riguarda la percezione della vittima che si acuisce in maniera direttamente proporzionale alla sua debolezza; è per tale ragione che sarebbe opportuno dare risalto al fatto che l'anonimato del bullo è meramente illusorio.

B) Indebolimento delle remore morali: l'anonimato del bullo associato all'idea che nel mondo virtuale si possa assumere un'identità diversa da quella che si ha nel mondo reale indebolisce le remore morali del bullo. E' opinione comune che, nel mondo virtuale, si facciano e si dicano cose che nel mondo reale non si ha il coraggio di fare e/o dire; l'estrema conseguenza è il fatto che il bullo finisce per non percepire né il dolore né l'umiliazione derivante dal proprio comportamento e finisce per infierire sulla vittima senza pietà, ogni volta che questa si connette, giungendo, in casi estremi, ad invitarla a togliersi la vita senza preoccuparsi del fatto che la persecuzione possa condurla a gesti estremi. Il nickname, in pratica, costituisce per il bullo, una maschera virtuale che lo rende disinibito e che, se possibile, spaventa e disorienta ancor di più la vittima.

C) Assenza di limiti spazio – temporali: il cyber bullo, tendenzialmente, perseguita la propria vittima quando si connette in rete utilizzando i vari mezzi a propria disposizione (mail, chat, video, post pubblicati su social network).

Come il bullo, anche il cyber bullo, agisce per avere visibilità all'interno del gruppo che assiste senza far nulla oppure irride la vittima; più il gruppo è numeroso e maggiore è la soddisfazione del bullo. Il cyber bullo desidera, difatti, che i propri atti si diffondano il più possibile e ciò costituisce un'ulteriore umiliazione per la vittima. Esistono diverse forme di cyber bullismo, quali ad esempio, la pubblicazione online di informazioni spiacevoli ed imbarazzanti per una persona (siano esse vere o false); l'estromissione di un soggetto da un gruppo online di una persona a cagione delle proprie condizioni sociali, fisiche e/o psicologiche con il fine precipuo di umiliarla; l'invio reiterato di messaggi offensivi mediante mail; il c.d. *fleming*: si tratta nell'invio di messaggi violenti e volgari finalizzati a provocare una battaglia verbale all'interno di un gruppo (presente su di un social network) ovvero in un forum. Detto fenomeno è particolarmente diffuso fra i ragazzi che spesso trascorrono molte ore, in special modo la sera, a chattare sui vari gruppi a cui appartengono. Spesso alle battaglie verbali seguono, il giorno dopo a scuola, le vie di fatto.

Il fenomeno del bullismo e, di conseguenza, anche quello del cyber bullismo, ha conseguenze generali di carattere sociale e conseguenze individuali, sia per il bullo sia per la vittima. Dal punto di vista generale, il bullismo è una piaga che, negli ultimi anni, ha iniziato a destare particolare allarme sociale; è per tale ragione che, mediante l'introduzione dello Statuto delle studentesse e degli studenti, prima, e con la Diretiva n. 16 del 5 febbraio 2007 (che costituisce

un'applicazione concreta del suddetto Statuto), il legislatore ha dettato i principi fondamentali in termini di funzione rieducativa delle sanzioni disciplinari, in conformità a quanto statuito dalla Costituzione repubblicana, ed ha posto la scuola al centro del sistema di prevenzione e di contrasto al fenomeno.

Il nostro sistema prevede degli strumenti e delle fattispecie astratte che ben possono essere utilizzate per contrastare e sanzionare i comportamenti del bullo sia esso “cybernetico” o meno. Sotto il profilo individuale le conseguenze degli atti di bullismo riguardano: il bullo, la vittima degli atti bullismo, i genitori e chiunque altro ne abbia la custodia per qualsivoglia ragione e/o eserciti la responsabilità genitoriale in luogo dei genitori.

Dal punto di vista della vittima, le conseguenze immediate sono danni fisici e psichici che il ragazzo rischia di portarsi dietro per tutta la vita.

Quanto ai c.d. cyber bulli, per anni, si è diffusa la convinzione sbagliata che, vista la minore età degli autori dei comportamenti illeciti, le condotte sarebbero rimaste impunte come se quei gesti tanto odiosi e, spesso, codardi non dovessero comportare alcuna conseguenza giuridica.

Gli atti di cyber bullismo, come quelli di bullismo diretto e/o indiretto, in realtà, vengono inquadrati all'interno dei singoli reati previsti dal nostro Codice penale.

A seconda della condotta tenuta, in concreto, il cyber bullo, se maggiore di quattordici anni, potrà essere indagato e, poi, imputato, innanzi al Tribunale per i minorenni, del reato di diffamazione, minacce e nei casi più gravi, qualora la condotta sia reiterata e si configuri come una persecuzione, del reato di cui all'art. 612 bis c.p. (atti persecutori – meglio conosciuto come stalking -). Quest'ultima disposizione, è perfetta per essere applicata ai casi di cyberbullismo.

Il primo comma dell'art. 612 bis c.p. statuisce che : *“...Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita...”*

Non ci sono dubbi sul fatto che, nei casi più gravi, il cyber bullo (così come il bullo) diviene un persecutore della vittima che è indotta ad alterare le proprie abitudini di vita per tentare di sottrarsi alla persecuzione che le cagiona uno stato di ansia e di paura gravissimo. Si noti, poi, che, dopo le modifiche introdotte dal D.L. 94 del 2013, convertito dalla L. 119 del 2013, alle ipotesi di cyber bullismo, si applica la fattispecie aggravata del reato di cui sopra. Difatti, il comma secondo dell'art. 612 bis c.p. stabilisce che: *“...La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti*

informatici o telematici...”.

Spesso, però, nonostante la normativa, sopra citata, che, in astratto, prevede conseguenze gravi per gli autori delle condotte illecite, si diffonde un’idea di impunità: il cyber bullo, oltre all’impressione di non poter essere individuato, ritiene che, anche se individuato, la sua condotta non verrà punita. Detta erronea supposizione discende, in parte, dal fatto che, essendo l’autore del fatto un minore, la giustizia minorile sarebbe meno afflittiva e tendente al perdono ed, in parte, da un comune sentimento di sfiducia nel sistema giudiziario italiano.

La Giurisprudenza della Suprema Corte, a più riprese, ha smentito dette fuorvianti convinzioni, arrivando a ritenere adeguata, in casi particolarmente gravi, la custodia cautelare nel carcere minorile, per gli autori di atti di bullismo.

E’ vero che, la Suprema Corte, in una delle ultime sentenze, in materia, pronunciata nel 2010 (cfr. Cassazione penale, sez. II, sentenza 13.10.2010 n° 36659), ha affermato che la custodia cautelare deve costituire la misura estrema ma è altrettanto vero che ha ribadito che è corretto applicarla agli indiziati di atti di bullismo, in attesa di giudizio, nei confronti dei quali sussistano particolari indizi di colpevolezza e per i quali sussista il pericolo concreto che le condotte si ripetano. Del resto, anche nei confronti di coloro che sono accusati di atti di bullismo, che configurano ipotesi di reato meno gravi, la Corte di Cassazione ha ritenuto commisurata alla gravità di tali condotte la misura cautelare del collocamento in comunità, ritenendo comunque opportuno applicare una misura cautelare che prevenga la reiterazione dei reati (cfr. Corte di Cassazione, sez. II penale, sentenza n. 5686/13).

E’, pertanto, evidente che chi si rende colpevole di atti di bullismo ed ha un’età superiore ai 14 anni può subire anche conseguenze gravi delle quali spesso non si rende conto anche perché altrettanto spesso mancano informazioni che rendano edotto il minore sulle conseguenze delle proprie azioni.

Obiettivo dell’odierno progetto, è anche quello di far comprendere agli studenti, che il nostro ordinamento prevede meccanismi sanzionatori (che, nei casi più gravi, sfociano nella condanna anche a pene detentive da scontare in particolari strutture) che implicano la celebrazione del processo innanzi al Tribunale per i minorenni. E’ doveroso ricordarlo e spiegare detti meccanismi, ai minori, per evitare che passi il messaggio che il minore, in quanto tale, rimane sempre impunito.

E’ altresì utile, poi, sottolineare le possibili conseguenze che gravano sui genitori, derivanti da un atti di cyber bullismo commessi dal proprio figlio minore.

L’art. 2048 c.c. statuisce che: *"Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi.....ecc."*

La disposizione, sopra citata, costituisce il riferimento normativo sulla base della quale sussiste la responsabilità dei genitori, quando un minore, con la propria condotta illecita (ad esempio, commettendo atti di cyber bullismo), cagioni danni a terzi.

La giurisprudenza di legittimità, sul punto, ha elaborato la fattispecie della "*culpa in educando*" che prevede la responsabilità giuridica diretta e personale del genitore per i danni cagionati dal figlio/a, anche quando questo si trovi in custodia, presso la scuola ovvero un'altra struttura socio educativa. La Suprema Corte di Cassazione ritiene, difatti, che i genitori sono comunque tenuti a dimostrare, per liberarsi dalla responsabilità per il fatto compiuto dal minore, in un momento in cui lo stesso si trovava soggetto alla vigilanza di terzi, di avere impartito al minore stesso un'educazione adeguata a prevenirne comportamenti illeciti (cfr. Cassazione civile , sez. III, sentenza 21.09.2000 n° 12501 che esprime, con chiarezza, il fatto che la responsabilità degli insegnanti e quella dei genitori sono separate ed indipendenti l'una dall'altra.).

Detto principio è stato, più volte, ribadito dalla Corte di Cassazione che individua, nella carenza di educazione impartita a figli minori capaci di intendere e volere, una fonte di responsabilità, nel caso in cui il minore stesso cagioni danni a terzi (cfr. Cassazione civile , sez. III, sentenza 14.03.2008 n° 7050 che ha statuito: "*I genitori sono responsabili dei figli minori che abitano con essi, sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti che siano frutto di omessa o carente sorveglianza; sia per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell'attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza, vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare. L'eventuale allontanamento del minore dalla casa dei genitori non vale di per sé ad esimere i genitori stessi da responsabilità*").

Dagli atti di cyber bullismo, pertanto, possono discendere conseguenze negative, giuridiche ed economiche, oltre che sociali, per l'autore di detti atti e anche per tutti coloro che sono preposti alla sua tutela ed educazione.

Attraverso questo progetto, dunque, l'Istituzione scolastica vuole fornire agli alunni i mezzi per assumere la consapevolezza delle loro azioni e delle conseguenze legate alle azioni stesse.

Corriere della sera 15 novembre 2009

Monza

Filma la prof, il video su YouTube: ai genitori multa da 20 mila euro

Il giudice: ha offeso l'onore della sua insegnante

MONZA - Bastava accendere il computer e cliccare su YouTube. C'era la prof di italiano. Girata di spalle. Che scriveva alla lavagna. Ignara di quello che accadeva alle spalle ma che poteva immaginare. I gesti osceni, le boccacce, gli sbadigli e i colpi di sonno improvvisi. Ma quello proprio no. Che qualcuno, uno studente, riprendesse tutto con il suo cellulare. E poi, tornato a casa, ci facesse un «film» da mettere in Rete. Persino con i sottotitoli ironici. Una bravata che è costata ventimila euro ai genitori del ragazzo. Il risarcimento stabilito dal giudice che ha accolto l'istanza della docente. Lo studente è stato giudicato colpevole di aver «pubblicato immagini lesive del decoro e della reputazione dell'insegnante», ha scritto il giudice civile di Monza, Luisa Berti.

L'episodio risale al 2007, all'Itis Einstein di Vimercate, comune della Brianza. A dire il vero il ragazzo aveva ammesso quasi subito di essere il responsabile. E se l'era cavata con 15 giorni di sospensione. Ma la prof, Emilia Farano, l'aveva denunciato e aveva chiesto 25.000 euro di risarcimento. «Ho voluto andare a fondo alla questione — ha spiegato l'insegnante — non solo per tutelare la mia immagine professionale, ma anche per lanciare un monito, rivolto soprattutto ai ragazzi, e ai loro familiari». «Abbiamo chiesto al giudice — ha commentato l'avvocato della donna, Raffaele Notari — di lanciare un segnale forte a garanzia della figura dell'insegnante e del rispetto che merita». La sentenza mette un argine ai comportamenti sopra le righe degli studenti durante le lezioni. Il magistrato non ha voluto punire la malefatta videoamatoriale dello studente ma il fatto di aver diffuso in Rete il filmato. Un evento verificatosi dopo l'ora di lezione, quando «il ragazzo non si trovava più sotto il controllo dell'insegnante». Così come crea un precedente giurisprudenziale la punizione che colpisce i genitori dei ragazzi responsabili. Quello di Vimercate non è il primo, e neanche il più clamoroso, caso di lezioni riprese dal cellulare e poi diffuse online.

*La sentenza crea anche un precedente: considerato che l'azione delittuosa è stata compiuta dal ragazzo una volta tornato a casa, quindi quando non era più sottoposto al **controllo della scuola**, responsabili, in un certo senso di **mancata sorveglianza**, sono ritenuti i genitori che devono pagare l'ammenda. In effetti la sentenza del giudice non dovrebbe stupire: secondo quanto recita l'**art. 2048 del Codice Civile**, i genitori sono responsabili dei danni cagionati dai figli minori che abitano con essi, sia per quanto concerne **gli illeciti comportamenti che siano frutto di omessa o carente sorveglianza**, sia per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell'attività educativa, che si manifestino nel **mancato rispetto delle regole della civile coesistenza**, vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare.*